



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Specializzata delle Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg:

dott. Renata Fermanelli	Presidente
dott. Giuliana Segna	Giudice relatore
dott. Benedetto Sieff	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 538/2022 R.G. promossa da:

WALTER NICOLODI (c.f. NCLWTR59S10L378D) e WILMA NICOLODI (c.f. NCLWLM61R43A952A), con il patrocinio degli avv. DE FINIS LUIGI e , elettivamente domiciliati in VIA OSS MAZZURANA, 72 38122 TRENTO, presso il difensore avv. DE FINIS LUIGI

ATTORI

contro:

ALPENROYAL SRL (C.F. 01323630424), PAOLO SOMMAVILLA (C.F. SMMPLA68E15A952I), FEDERICO GABRIO ALESSANDRO RE (C.F. REXFRC64E27F205S), SIMONETTA ANNA RE (C.F. REXSNT50P41F205H), GIORGIO RE (C.F. REXGRG47C09F205S), LUCIANA MARCOLENS (C.F. MRCLCN49A66F187J), con il patrocinio dell'avv. GATTO GIORGIA e elettivamente domiciliati in VIA CAVOUR, 5 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. GATTO GIORGIA

CONVENUTI

CONCLUSIONI

ATTORI **In via pregiudiziale di rito**



respingere l'eccezione di incompetenza (o carenza di giurisdizione) sollevata dai convenuti affermando l'inoperatività nella fattispecie della clausola compromissoria prevista all'art. 29 dello Statuto di Alpenroyal Srl;

Nel merito


- accertare e dichiarare che la revoca degli attori dalla carica e dalla funzione di amministratori della Alpenroyal Srl, di cui alla delibera assembleare della Alpenroyal Srl dd. 16/9/2020 ad iniziativa dei soci Somnavilla Paolo e Re Federico e Re Simonetta e Re Giorgio e Marcolens Luciana, è priva di giusta causa, ed è stata disposta senza alcun preavviso;

- accertare e dichiarare che la revoca suddetta ha arrecato danno agli attori non soltanto per la perdita del diritto al compenso di amministratore e così fino alla scadenza del dovuto periodo di preavviso (almeno 1 anno) ed in subordine fino alla scadenza del prevedibile periodo durata della loro carica (dicembre 2022 o quell'altra scadenza che sarà ritenuta di giustizia), ma anche per la compromissione della loro immagine personale e professionale e della loro reputazione che ne è conseguita nell'ambito imprenditoriale/alberghiero nonché economico/amministrativo/finanziario/ecc. locale e nazionale e internazionale, attesa la diffusione e la conoscenza della loro attività e della loro opera (anche in altre strutture turistico alberghiere) nei predetti ambiti;

- condannare quindi Alpenroyal Srl e Somnavilla Paolo e Re Federico Gabrio Alessandro e Re Simonetta Anna e Re Giorgio e Marcolens Luciana, in solido tra di loro oppure ciascuno per il titolo che gli spetta, a risarcire agli attori tutti i danni subiti per detta revoca ingiustificata dalla carica di amministratore, oltre che priva di congruo preavviso, nulla escluso quantificati :

- per la mancata concessione del dovuto periodo di preavviso, altresì per la revoca dalla carica e dalla funzione di Amministratore della Società quanto agli anni 2021 e 2022 o per quell'altro maggiore o minore periodo che sarà ritenuto di giustizia, in ragione di € 16.500,00 (sedecimilacinquecento/00) annui per Walter Nicolodi ed in ragione di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) annui per Wilma Nicolodi o in quell'altra maggiore o minor misura che sarà ritenuta di giustizia (salva eventuale valutazione equitativa da parte del Tribunale);
- per il danno all'immagine ed alla reputazione di ciascun degli attori in ragione di € 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno o quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, salva in ogni caso la valutazione equitativa che il Tribunale avesse a fare;





ALTRESI':

- accertare il diritto di ciascuno degli attori al compenso per l'attività di Amministratore svolta dal giorno del conferimento dell'incarico sino alla revoca e quantificare tale compenso nella misura annua di € 16.500,00 per Walter Nicolodi e di € 13.500,00 per Wilma Nicolodi o in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, anche con riferimento sia al compenso degli altri Amministratori della Società prima o dopo i fatti per cui è causa, sia ai compensi di Amministratori di Società similari; e condannare quindi l'Alpenroyal a corrispondere a ciascuno degli attori l'importo che sarà ritenuto di giustizia per tutti gli anni in cui hanno svolto la carica e la funzione di Amministratore di Alpenroyal dalla data di conferimento dall'incarico sino alla data della revoca dell'incarico e dalla funzione medesima, determinandone l'ammontare secondo giustizia o altrimenti secondo equità;
- accertare e quantificare le spese sostenute personalmente dagli attori per lo svolgimento della loro attività di amministratori della Alpenroyal nell'esclusivo favore e interesse della stessa secondo quanto emergerà nel corso del giudizio in ragione di complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) annui per ciascuno o quel diverso maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia salva altrimenti la valutazione equitativa di tale esborso dalla data del conferimento della carica; condannare quindi Alpenroyal Srl a pagare a ciascuno degli attori l'importo di spettanza per detto titolo;
- condannare altresì Alpenroyal a pagare agli attori l'indennità di cessazione di carica in € 40.000,00 (quarantamila/00) per ciascuno o quel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia in base alle emergenze di causa, altrimenti in base a valutazione equitativa da parte del Tribunale;

IN OGNI CASO:

- maggiorare gli importi della condanna di ciascuno dei convenuti ai pagamenti dovuti ut supra a ciascuno degli attori, degli interessi e della rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al giorno del pagamento;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre Iva e Tassa Cnpa e rimborso forfettario spese".

ISTANZE ISTRUTTORIE :



A.) ammettersi prova per interpello formale dei convenuti e per testi sulle circostanze tutte di cui alla narrativa dell'atto di citazione dd. 21/2/22 dal n. 1 al n. 16, da intendersi ritrascritte quali capitoli di prova con premesso “*vero che*” ma con esplicita riserva di riformulazione e integrazione in termini nella memoria istruttoria ex art. 183 c. 6 CPC, indicandosi a testimoni :

- Natale Rigotti – Presidente Assalbergatori;
- Pallanch Roberto – Rovereto – Dir.Gen. ASAT;
- Angeli Stefania – Levico Terme, Presidente B&B di Qualità Trentino;
- Brunelli Paolo – Terme di Comano (Tn) Membro Consiglio Giunta ASAT Trentino;
- Moschini Luca – Moena – Consigliere Delegato di Trentino Holiday;
- Costantini Renato residente in Vigo di Fassa (Tn) – Presidente Albergatori UNAT Val di Fassa;
- Bortolotti Andrea – Trento;
- Leitner Oliver – Varna (Bz) – Titolare ATF;
- Bonetti Michele – Padova;
- Lazzer Paolo – Campitello di Fassa (Tn);
- Merli Matteo – Canazei (Tn);

Altri riservati.

B.) disporsi CTU per valutare, sulla base dei bilanci e dei redditi della Società anno per anno dal giorno della sua fondazione in poi, o altrimenti sulla base dei criteri che il Tribunale riterrà preferibili, il quantum di spettanza degli attori sia a titolo di compenso per ognuno degli anni in cui hanno svolto la carica e le funzioni di Amministratore, sia a titolo di indennità di cessazione della carica statutariamente prevista, tenendo conto degli anni in cui sono stati in carica (25 anni per Walter Nicolodi di cui i primi 16 come Vicepresidente ed i successivi 10 come Presidente), sia infine a titolo di rimborso delle spese da ciascuno personalmente sostenute per lo svolgimento della carica e della funzione di Amministratore di Alpenroyal.

CONVENUTI: Eccezione di arbitrato:

Per le ragioni esposte in atti, stante l'operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 29 dello statuto di Alpenroyal s.r.l., accertare e dichiarare la propria incompetenza o carenza di giurisdizione, essendo competente per la controversia di cui è causa l'arbitro unico che dovrà essere nominato con le modalità previste dal citato articolo;



B. In subordine, in via pregiudiziale rito:

Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, sig. Giorgio Re e sig.ra Simonetta Re, relativamente alla domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori nei loro confronti per i motivi esposti in atti;

C. In ulteriore subordine, nel merito:

Rigettare tutte le domande formulate nel presente giudizio dal sig. Walter Nicolodi e dalla sig.ra Wilma Nicolodi nei confronti del sig. Giorgio Re e della sig.ra Simonetta Re ritenendo le stesse infondate sia nell'an, sia nel quantum, prescritte e comunque compensate, per tutte le ragioni esposte in atti;

D. In ogni caso

Condannare Walter Nicolodi (C.F. NCLWTR59S10L378D) e Wilma Nicolodi (C.F. NCLQLM61R43A952A) al pagamento delle spese di lite, dovute a titolo di compensi, rimborso forfetario, IVA, CPA, e ogni ulteriore di legge;

E. In via istruttoria

Rigettate le istanze istruttorie attoree formulate dagli attori per le ragioni esposte in atti, e con ogni più ampia riserva dal rito consentita.”

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione dd. 21.2.22 Nicolodi Walter e Nicolodi Wilma hanno convenuto in giudizio la Alpenroyal srl, Somavilla Paolo, Re Federico Gabrio Alessandro, Re Simonetta Anna, Re Giorgio e Marcolens Luciana asserendo che l'attore, con delibera dd. 12.10.2010, era stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione della società convenuta e che, in data 22.8.2011, l'attrice era stata nominata membro del CdA.

Hanno affermato di aver sempre adempiuto in modo esatto ai doveri nascenti dal contratto associativo e dalla legge, ma che il 16.9.2020 l'assemblea della Alpenroyal srl, con il voto favorevole dei soci attuali convenuti, aveva revocato l'intero Consiglio di Amministrazione.

Hanno affermato che tale revoca era da ritenersi senza giusta causa e senza preavviso ed hanno chiesto che i convenuti fossero condannati a risarcire i danni.

Con comparsa dd. 31.5.22 si sono costituiti Re Federico Gabrio, Somavilla Paolo, Marcolens Luciana e la Alpenroyal srl eccependo, preliminarmente, l'esistenza di una clausola compromissoria (art. 29 Statuto).



Hanno, inoltre, contestato nel merito la pretesa avversarie e ne hanno chiesto il rigetto.

La domanda attorea è improponibile in considerazione della clausola arbitrale, prevista all'art. 29 dello Statuto.

Invero, tale articolo prevede che *“qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o tra i detti organi o fra alcuni di tali soggetti e gli organi, in dipendenza della attività sociale e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto”*.

Le pretese oggetto di causa (riguardanti la richiesta del compenso e di risarcimento del danno per assenza di giusta causa di revoca dalla carica) devono ritenersi rientranti nella previsione della clausola arbitrale sopra ricordata in quanto si tratta di una lite che vede coinvolti la società e gli (ex) amministratori e che trae origine dal rapporto associativo.

La Suprema Corte, al riguardo, ha statuito (Sentenza n. del 11/02/2016) che *“il rapporto che lega l'amministratore alla società è di immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, né a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere, piuttosto, ascritto all'area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario "tout court", sicché le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari”*.

Inoltre (Tribunale Milano sentenza 15 Luglio 2014) *“l'arbitrato societario è oggi certamente ammissibile anche per le impugnative dei deliberati assembleari: esso non costituisce più una mera alternativa privata di componimento di interessi e diritti, bensì un sistema processuale alternativo di definizione delle liti endosocietarie imperniato, a pena di nullità ex art. 34 d.lgs. n.5/2003, sulla nomina dell'arbitro ad opera non delle parti ma di un soggetto estraneo alla società (nella specie il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della domanda risarcitoria proposta da un amministratore di s.p.a. revocato declinandola a favore dell'arbitrato previsto dallo statuto)”*; Tribunale Milano, sentenza 22 Luglio 2013 : *“Dopo la*




rimodifica societaria e la riforma generale dell'istituto dell'arbitrato devono ritenersi compromettibili tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, ove la nozione di indisponibilità non può considerarsi coincidente con quella di inderogabilità di una data disciplina. E' quindi certamente compromettibile in arbitrato una causa avente ad oggetto un diritto patrimoniale e disponibile, come quello relativo al risarcimento dei danni conseguente alla revoca dell'amministratore senza giusta causa".

Non è, infine, condivisibile l'assunto attoreo secondo cui l'utilizzo, nella clausola arbitrale, della congiunzione "e" - tra i termini "attività sociale" e "dell'interpretazione" - debba essere interpretata nel senso che siano necessarie entrambe le condizioni al fine di ritenere applicabile tale clausola; si tratta, al contrario, di una mera elencazione delle varie ipotesi che (ove ricorrano, anche singolarmente) vengono prese in esame affinché sussistano i presupposti per l'operatività della clausola arbitrale in oggetto.

Ne consegue, quindi, che tali domande sono improponibili, in considerazione della clausola arbitrale sopra ricordata (Sentenza n. 26696 del 24/11/2020: *"In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria"*).

Le spese di lite (liquidate nella misura indicata in dispositivo, in considerazione del fatto che la causa è stata immediatamente decisa sulla questione pregiudiziale e che non è stata svolta alcuna istruttoria) seguono la soccombenza.





P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1. Dichiara improponibile la domanda attorea;
2. Condanna Nicolodi Walter e Nicolodi Wilma a rimborsare alla Alpenroyal srl, a Somnavilla Paolo, a Re Antonietta Anna, a Re Federico Gabrio, a Re Giorgio ed a Marcolens Luciana le spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.

Così deciso in data 09/11/2022 nella camera di consiglio della sezione Specializzata delle Imprese del TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.

Il Giudice rel.

Dott.ssa Giuliana Segna

Il Presidente

dott.ssa Renata Fermanelli

Arbitrato in Italia

